

COMUNE DI PRAMOLLO

Città Metropolitana di Torino

Parere n. 11 del 26/07/2021

**SULLA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 (PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27/2021)**

L'anno duemila ventuno il giorno 26 del mese di luglio il Revisore Unico dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 35/2018 del 18/12/2018, diventata immediatamente eseguibile ma con decorrenza nomina dal 31/01/2019 per il triennio 31/01/2019-30/01/2022, nella persona del Dott. Elpidio MAZZA, ha esaminato la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, ricevuta via e-mail in data 21/07/2021 e successivi chiarimenti fino alla data odierna, avente ad oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO 2021-2023".

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.03.2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 25.02.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.03.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27.05.2021 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 e dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 22 del 15.04.2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.05.2021 è stata approvata la variazione di bilancio 2021-2023 n. 1 (proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 17/2021);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.06.2021 è stata approvata la variazione di bilancio 2021-2023 n. 2 (proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 19/2021).

Premesso inoltre che

- ai sensi dell'articolo 175 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
- le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, del TUEL;

DATO ATTO che i dati della gestione finanziaria del Comune di Pramollo al momento non evidenziano un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa, ovvero della gestione dei residui e che il bilancio di previsione unico per il triennio 2021-2023 risulta essere in equilibrio;

DATO ATTO che a decorrere dal 2019, la Legge n. 145/2018 ha abolito il saldo di competenza e che il vincolo di finanza pubblica a partire dall'anno 2019 coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile e dal D.lgs. 267/2000, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo, in quanto gli Enti si considerano "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al D. Lgs. 118/2011;

RITENUTO dall'Ente necessario apportare al bilancio unico di previsione per gli esercizi 2021-2022-2023, variazioni che permettono, per quanto possibile, di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle nuove esigenze della gestione;



ACQUISITI dal Comune i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, indicati nella proposta di deliberazione;

**IL REVISORE DEI CONTI:**

VISTO l'art. 239, commi 1, lett. b) n. 2), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 15/2021 del 27 maggio 2021 con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2020 che presenta un avanzo di amministrazione di € 108.543,93 e così distinto:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020	108.543,93
Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilità	22.366,95
Quota accantonata ad altri Fondi	1.115,00
Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri vincoli	15.110,00
Totale destinato agli investimenti	0,00
<b>Avanzo di Amministrazione Disponibile</b>	<b>69.951,98</b>

Si segnala che a seguito di definizione della certificazione COVID-19 avvenuta in data 27.05.2021 il suddetto prospetto è stato modificato nella parte della quota avanzo vincolato ed indicato nell'importo di € 10.727,50 rispetto all'importo sopra indicato di € 15.110,00, come da proposta di deliberazione G.C. n. 46/2021; questo nuovo prospetto di avanzo di amministrazione, comunque, al momento è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 44 del 30.06.2021 mentre non c'è stata ancora almeno la presa d'atto da parte del Consiglio Comunale.

DATO ATTO che è stato predisposto il prospetto previsto dall'allegato 8/1 di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche, variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere anche, se a seguito dell'abrogazione del comma 1 dell'art. 216 del D.lgs. 267/2000 ad opera dell'art. 57, comma 2 quater, lett. a) del D.L. 124/2019 convertito nella Legge 157/2019, non sussiste più l'obbligo di inviare al Tesoriere le delibere di variazione di bilancio;

CONSIDERATO che ai sensi della legge di Bilancio 2019, art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, a partire dal 2019, non sono più richieste le verifiche in sede di previsione circa il rispetto del saldo di finanza pubblica e quindi per gli enti locali il vincolo di finanza pubblica coincide con il rispetto dei principi introdotti dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo;

DATO ATTO che:

- 1) il fondo di riserva di competenza rientra nei limiti previsti dall'art. 166 del TUEL (0,30% - 2%) (su € 311.364,00 spese titolo I compresa anche questa variazione è pari a 0,793283745%) e non subisce modifiche con questa variazione di bilancio essendo sufficiente;
- 2) il fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta ad € 8.575,00 per l'esercizio 2021 come risulta dal bilancio 2021-2023 e non subisce modifiche con questa variazione di bilancio,
- 3) il fondo di riserva di cassa passa ad € 4.270,00 da € 4.250,00 e varia a seguito di questa variazione, utilizzabile con deliberazione dell'organo esecutivo e risulta adeguato ( $4.270/2.131.256,92 \times 100 = 0,20035125563\%$ ) al minimo di legge vigente che lo determina non inferiore al 0,2% del totale delle spese finali riferiti agli stanziamenti di cassa (TITOLO I, II e III delle spese ovvero spese finali) (vedasi art. 166 comma 2-quater del D.lgs. n. 267/2000 e risposta ARCONET alla domanda n. 12 del 07/03/2016);

 2

VISTI i prospetti allegati delle variazioni di competenza e di cassa al Bilancio di Previsione 2021/2023 - esercizio finanziario 2021-2022-2023 movimentati, redatti dal Responsabile del Servizio Finanziario nonché di controllo degli equilibri con rispetto dei principi contabili introdotti dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011);

CONSIDERATO che dai prospetti riassuntivi risultanti da questa proposta di variazione si evincono le seguenti modificazioni finali a riassunto:

#### ANNUALITA' 2021

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 10.366,00	
	CA	€ 5.366,00	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 10.376,00
	CA		€ 10.396,00
Variazioni in diminuzione	CO	€ 10,00	
	CA	€ 10,00	
TOTALE A PAREGGIO		CO	1.909.947,31
TOTALE FONDO CASSA FINALE al 21.07.2021		CA	€ 269.241,38

#### ANNUALITA' 2022

RIEPILOGO			
ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento		€ 0,00	
Variazioni in diminuzione			€ 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento			€ 500,00
Variazioni in diminuzione		€ 500,00	
TOTALE A PAREGGIO		€. 377.530,00	

#### ANNUALITA' 2023

RIEPILOGO			
ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento		€ 0,00	
Variazioni in diminuzione			€ 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento			€ 500,00
Variazioni in diminuzione		€ 500,00	
TOTALE A PAREGGIO		€. 377.530,00	

Si dà atto:

- che occorre conseguentemente variare il bilancio di previsione 2021-2023 ed i relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 31.03.2021;
- che occorre variare il PEG per l'anno 2021 non ancora approvato dalla Giunta Comunale;
- che il fondo di riserva di competenza ammonta ad € 2.470,00 (pari a 0,793283745% delle spese correnti e rispetta il minimo di legge) e che il fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta ad € 8.575,00 per l'esercizio 2021 mentre il fondo di riserva di cassa, pari ad € 4.270,00 varia rispetto al valore precedente di € 4.250,00 e rispetta il minimo previsto dalla

normativa in vigore, di cui sopra dettaglio dei calcoli e indicazioni procedura, essendo pari al 0,20035125563% delle spese finali;

- che copia della presente deliberazione ad approvazione avvenuta verrà trasmessa a scelta del Comune al Tesoriere dell'ente;

PRESO atto che per effetto delle **variazioni totale di euro 10.366,00 per TITOLI** rispetto a quelle previste e conosciute alla data di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023, si evidenzia che:

**ANNO 2021:**

- applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato per € 5.000,00;
- le entrate Titolo II derivanti da contributi e trasferimenti correnti sono pari ad € 1.551,00 per competenza e cassa;
- le entrate extra tributarie Titolo III derivanti sono pari ad € 3.615,00 per competenza e cassa;
- le entrate Titolo IX derivanti partite per conto terzi e partite di giro sono pari ad € 200,00 per competenza e cassa;
- le spese correnti Titolo I sono pari ad € 10.166,00 per competenza e cassa;
- le uscite per conto terzi e partite di giro Titolo VII sono pari ad € 200,00 per competenza e cassa.

**ANNO 2022:** non ci sono variazioni in titoli Entrate e Spese essendoci solo variazione contestuale stessa cifra nelle Spese nel prospetto quadratura variazioni;

**ANNO 2023:** non ci sono variazioni in titoli Entrate e Spese essendoci solo variazione contestuale stessa cifra nelle Spese nel prospetto quadratura variazioni.

PRESO ATTO dell'attestazione dell'inesistenza di debiti fuori bilancio a firma del Responsabile del Servizio del 21.07.2021, ai sensi degli artt. 193 e 194 TUEL e, come indicato nella proposta di deliberazione in oggetto, dei pareri di cui all' art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 in riferimento alla regolarità contabile, tecnica ed amministrativa e del mantenimento degli equilibri di bilancio.

VERIFICATO che, a seguito della presente variazione,

- 1) permangono il pareggio finanziario complessivo e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal D.lgs. n. 267/2000 e dal D.lgs. n. 118/2011, come da dettagli soprarportati e dall'allegato ricevuto;
- 2) è rispettato, in particolare, il divieto:
  - di spostamento di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti di bilancio;
  - di spostamento di somme tra residui e competenza.

Il Revisore Unico dei Conti,

per tutto quanto sopra analizzato, avendo gli organi competenti comunali verificato la necessità pratica della suddetta proposta di deliberazione, a normativa vigente;

RILEVATA la coerenza e l'attendibilità contabile con le previsioni del bilancio 2021-2023 e con i programmi dell'Amministrazione;

INVITATO l'Ente che proceda, anche con questa proposta di variazione, a dover variare il piano esecutivo di gestione (PEG) non ancora approvato con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale;

INVITATO l'Ente, essendo stato approvato dalla Giunta Comunale la variazione al prospetto di avanzo di amministrazione per la ridefinizione della quota avanzo vincolato come da risultanze definite a seguito della redazione ed invio della certificazione fondi COVID-19, a portare a

conoscenza del Consiglio Comunale il nuovo prospetto dell'avanzo di amministrazione modificato nella parte vincolata almeno affinché avvenga la sua presa d'atto;

Considerato che l'Ente ha applicato, con questa variazione, l'avanzo di amministrazione vincolato nell'importo di € 5.000,00 per rimborso poste correttive delle entrate /fondo funzioni fondamentali (art. 106 DL 34/2020) e che non si trova in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193 che in questo caso non ci sono.

INVITATO l'Ente a variare il DUP, verificandone i presupposti;

**ESPRIME**

parere favorevole per questa proposta di deliberazione n. 27/2021 del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "VARIAZIONE AL BILANCIO 2021-2023".

Raccomanda comunque un continuo e costante monitoraggio degli equilibri prospettici di bilancio

Il, 26 luglio 2021

Il Revisore Unico dei Conti

(Mazza dott. Elpidio)



